

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 ottobre 2024, n. 573

VAS-2173-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al piano denominato "Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse". Adempimenti."

Autorità procedente: Comune di Foggia (FG).

Conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la D.G.R. del 08/04/2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "*Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "*Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA*" alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata

Qualificazione denominato *“Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle “intese” per le autorizzazioni di opere infrastrutturali”* al dott. Giacomo Sumerano, specialista tecnico di policy di categoria D;
Vista l’assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l’attività istruttoria al funzionario EQ dott. Giacomo Sumerano;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

PREMESSO CHE:

- in data 15/07/2024 il Comune di Foggia – Area 6 – Servizio Urbanistica - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
 - Nota di attestazione firmata dal Dirigente dell’Area 6 – Servizio Urbanistica
 - Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale
 - Nota di formalizzazione prot. n. 86336 del 15/07/2024, firmata dal Dirigente dell’Area 6 – Servizio Urbanistica, ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS
 - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale
 - Relazione LR 36-2023 Lug2024
 - Tavola 0 per Delibera LR 36
 - Tavola 0 bis per Delibera LR 36
 - Tavola 6 per Delibera LR 36 corretta
 - nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Foggia – Area 6 – Servizio Urbanistica - inquadra piano denominato *“Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse. Adempimenti”*, nella fattispecie di cui all’**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V** del R.R. 18/2013, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;
 - a valle di tale adempimento procedurale, nell’ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 15/07/2024, in ottemperanza all’art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/a61a94f4-83d1-4372-8683-0c6e8aa01856/0;

- con nota prot. 337606 del 04/07/2024 avente ad oggetto *“Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 06/06/2024 - 03/07/2024 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS”*, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l’avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 04/07/2024.

Tutto quanto sopra premesso, dall’esame della documentazione tecnico- amministrativa trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, è stato in un primo momento rilevato che l’autorità procedente ha trasmesso, come atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante, una nota a firma del Dirigente dell’Area 6 - Urbanistica del Comune di Foggia, e non l’atto amministrativo previsto al comma 1 della Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, costituenti ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2 del R.R. n. 18/2013, con nota prot. n. 0415460 del 26/08/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso all’autorità procedente, a mezzo PEC, la richiesta di presentare un idoneo atto di formalizzazione della proposta, come indicato all’art. 4 comma 4 della L.R. 19 Dicembre 2023.

In riscontro alla comunicazione di cui sopra, il Comune di Foggia – Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 115581 del 18/09/2024, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al prot. regionale n. 451608 in pari data, ha effettuato le seguenti considerazioni:

- *la perimetrazione resa ai sensi dell’art. 4 comma 1 della LR 36/2023, rappresentata in elaborati grafici di scala adeguata ed effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici esistenti, è approvata con apposita procedura di adozione e approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 12 della LR 20/2001, come è stato anche precisato nelle risposte del mese di Luglio della Regione alle FAQ inviate alla data 24.06.2024. È quindi previsto il doppio passaggio in Consiglio Comunale: alla deliberazione di adozione seguono la fase delle osservazioni e la successiva deliberazione di approvazione con la quale il Consiglio Comunale controdeduce alle osservazioni pervenute e approva definitivamente la variante urbanistica;*
- *in quanto alla registrazione prevista dalla LR 36/2023 per l’espletamento degli adempimenti alla VAS, l’articolo 7 del RR n. 18/2013*
 - *al punto 7.4 specifica che per i piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS individuati al comma 7.2, si “dà atto della conclusione della procedura di registrazione prevista al presente comma, nonché dell’eventuale verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione, nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali”*
 - *al punto 7.5 prevede che “La registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS è svolta precedentemente all’adozione del piano urbanistico comunale, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione”;*
- *come peraltro riportato nella “RELAZIONE” di accompagnamento alla registrazione del piano in argomento, per la definizione sulla cartografia comunale degli ambiti di intervento di cui all’art. 4 comma 1 della LR n. 36/2023, l’Assessorato all’Urbanistica del Comune ha promosso le seguenti iniziative miranti ad una fase di ampia partecipazione alla formazione:*
 - *incontro con consiglieri e commissioni consiliari svolto presso la sala del Consiglio Comunale in data 15.03.2024*

- *presentazione pubblica delle proposte di individuazione degli ambiti predisposte dall'Ufficio Urbanistica, presso la sala Santa Chiara in data 15.04.2024*
- *attivazione di una mail dedicata per ricevere contributi da parte di chiunque interessato.*
- *ciò premesso, si ritiene che la procedura avviata di registrazione per i piani comunali esclusi dalla procedura di VAS sia coerente con i dispositivi della LR 44/2012 e RR 18/2013, specificando ulteriormente che non è possibile produrre delibere di Consiglio Comunale per la formalizzazione della istanza ex art. 7 in quanto le stesse devono dare evidenza dell'avvenuto espletamento e del relativo esito della registrazione.*

CONSIDERATO pertanto che la nota a firma del Dirigente dell'Area 6 - Urbanistica – SUE – SUAP del Comune di Foggia, per quanto concernente una fase molto preliminare della procedura di formazione e approvazione della proposta di piano di cui alla Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse, viste anche le iniziative proposte dall'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Foggia miranti ad una fase di ampia partecipazione alla formazione del piano in oggetto, possa essere considerata un idoneo atto di formalizzazione della proposta di piano, si è proceduto ad analizzare la documentazione tecnica presentata dall'autorità procedente, in particolare gli elaborati grafici di perimetrazione degli ambiti individuati. A termine dell'istruttoria tecnica condotta, con nota prot. n. 0459638 del 24/09/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto chiarimenti alla Sezione Urbanistica regionale, consultata ai sensi all'art. 7, comma 4 del Regolamento Regionale n. 18 del 9/10/2013 e ss.mm.ii., affinché potesse esprimersi per gli esclusivi profili di propria competenza in ambito urbanistico, in merito ai seguenti rilievi:

- la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", all'articolo 4 ambiti di intervento, indica che:
 - "detti ambiti devono essere individuati all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali. I suddetti ambiti possono includere anche zone omogenee D e F di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 che risultano interamente intercluse all'interno di zone omogenee B e C, previo accertamento dell'assenza dell'interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente."
- nel caso specifico l'autorità procedente, presentando opportuna perimetrazione come richiesto dalla normativa, nell'individuazione degli ambiti D ed F interclusi, ha effettuato le seguenti considerazioni:
 - "in riferimento alla identificazione delle aree a tipizzazione D ed F del PRG da includere nelle perimetrazioni in quanto intercluse di cui al terzo capoverso del primo comma dell'art. 4 LR 36/2023, la norma dispone un previo accertamento sull'assenza dell'interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente. Al fine della determinazione delle aree intercluse si è tenuto conto di tutte le aree pianificate intese tra queste anche le varianti al PRG, gli accordi di programma in vigore, nonché le aree ferroviarie."

Stante quanto sopra rilevato, è stato richiesto alla Sezione Urbanistica regionale di chiarire se questa interpretazione, che individua quali limiti di perimetrazione, ai fini dell'interclusione, le aree con vincolo ferroviario, le varianti al PRG e gli accordi di programma in vigore, nonché le aree SP (come individuate dalle NTA del PRG del Comune di Foggia, art. 10), possa essere ricondotta alla novellata disciplina normativa. Con nota prot. n. 465142 del 26/09/2024, la Sezione Urbanistica regionale ha indicato quanto segue:

- *la legge dispone in modo esplicito che solo le zone omogenee D o F che siano “interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e C” possono essere incluse all’interno degli ambiti di cui al comma 1 dell’art. 4. Tale disposizione esclude, di fatto, la possibilità di includere negli ambiti individuati dai Comuni ai fini del riconoscimento degli incentivi volumetrici le zone D o F che, anche solo in parte, siano contigue ad aree non espressamente tipizzate dallo strumento urbanistico generale vigente come zone omogenee di tipo B o C.*
- *ne consegue che l’individuazione degli ambiti effettuata dal Comune di Foggia deve ritenersi conforme al dettato normativo della LR 36/2023 solo ed esclusivamente con riferimento a quegli ambiti o porzioni di ambiti che ricomprendono aree:*
 - *espressamente tipizzate dallo strumento urbanistico generale vigente come zone territoriali omogenee di tipo B o C;*
 - *espressamente tipizzate dallo strumento urbanistico generale vigente come zone territoriali omogenee di tipo D o F che siano interamente intercluse all’interno di aree espressamente tipizzate dallo strumento urbanistico generale vigente come zone territoriali omogenee di tipo B o C.*
- *qualunque area ricompresa all’interno degli ambiti individuati dal Comune che non rispetti strettamente le succitate condizioni non potrà dunque essere utilmente considerata ai fini dell’applicazione della norma e, pertanto, andrebbe opportunamente espunta dagli ambiti individuati.*

L’autorità precedente, infine, con nota prot. n. 0120765 del 27/09/2024, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo unico regionale n. 469068 in pari data, ha trasmesso la documentazione revisionata, aggiornando la precedente perimetrazione delle aree nelle quali è possibile applicare la norma in argomento con l’elaborazione della Tavola 6-REV, che sostituisce la Tavola 6, unitamente all’aggiornamento della relazione.

VERIFICATO pertanto, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale e quella integrativa presentata dall’autorità precedente, che il piano di che trattasi **soddisfa** le condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V del Regolamento, in quanto modifica alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente prevista alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché modifica ai piani urbanistici comunali derivanti dall’applicazione della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando il rispetto delle condizioni definite dalla lettera c) del presente comma per le modifiche che contemplano interventi di ristrutturazione urbanistica.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativi piano denominato “Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse. Adempimenti”, demandando al Comune di Foggia, in qualità di autorità precedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa al piano denominato “Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse. Adempimenti”, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità precedente dall’acquisizione di ogni altro

parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare la sussistenza** delle condizioni di esclusione di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, **assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano denominato "Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse. Adempimenti";
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa al piano di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Foggia – Area 6 - Servizio Urbanistica e SUE - ed alle sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n.10 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;

- sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/a61a94f4-83d1-4372-8683-0c6e8aa01856/0;

- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle "intese" per le autorizzazioni di opere infrastrutturali
Giacomo Sumerano

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA
Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini